

C.T.R. di Bari sez. XV Sentenza n67/15/05 del 15.4.2005 dep. il 10.6.2005 (relatore dr. Michele Gurrado; Presidente dr. Aristodemo Ingusci.)

Massime :

- 1) **La richiesta dell'accertamento con adesione** sospende i termini per l'impugnazione dell'atto di fronte alla C.T.P. per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di concordato. Pertanto, il termine per impugnare l'atto di accertamento diventa di 150 giorni dalla notifica dello stesso; salvo un maggior termine dovuto alla sospensione feriale ; la sospensione dei termini è **automatica** e non è influenzata dall'eventuale mancata definizione dell'accertamento con adesione,
- 2) **E' ammesso il ricorso cumulativo** o ricorso contro più atti in presenza di connessione oggettiva e soggettiva ed **in materia di imposta di bollo un atto** deve essere considerato singolo, ancorché rivesta un contenuto composito, a condizione che venga redatto "in un unico contesto.
- 3) **La sentenza si ritiene motivata** quando indica " le ragioni per cui i giudici hanno deciso di accogliere o meno le diverse domande; "evidenzia " gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione "; svolge " la funzione di evidenziare l'iter seguito e la soluzione adottata"; individua *il petitum* e la relativa *causa petenti* e li esamina , senza andare *ultra*.
- 4) **Il comma 3 dell'art 74 della Legge 342/2000** dispone " *Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali, i soggetti attivi di imposta provvedono, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all'accertamento dell'eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita. I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita e i verbali di accertamento* " costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita"; il 1° comma dello stesso art 74 si riferisce invece alle rendite catastali accertate post 1.1.2000 .

Fatto

Ø Il **Comune di C.** in data 24.11.2000, notificava a **D. G. N. cinque avvisi di accertamento**(nn. 1260. 1261. 1262. 1263 e 1264) tutti del 11.02.2000 **ai fini ICI per gli anni 1993, 1994, 1995,1996 e 1997**, con i quali assumeva che vi era stata **l'omessa denuncia e l'omesso versamento della imposta relativa all'immobile catastalmente** individuato al Fg. 10 n. 14 sub 6 cat. C/I cl. 3 con rendita pari a £. 3.280.000, situato in C.

Richiedeva quindi la maggiore imposta per ogni singolo anno con le sanzioni ed interessi relativi.

Ø In data il 29.3.2001 **D.G.N.** proponeva **ricorso**

Nel premettere che il 17.01.2001 relativamente ai predetti avvisi di accertamento aveva presentato al Comune **istanza di accertamento con adesione e questi non l'aveva invitato al contraddittorio**, evidenziava che :

- ◆ L'unità immobiliare, per la quale il Comune contestava l'omessa dichiarazione ed il relativo versamento imposta, ora individuata al fg. 10 n. 14 sub 6, in realtà prima era individuabile nelle due particelle fg 10 e 14 sub 2 e 4, ora fuse,(*come risultava dalla denuncia di variazione datata 06.12.1993 prot. 7305*), per cui, pur avendo omesso la dichiarazione della fusione delle due particelle, aveva continuato a versare l'imposta(£.427.000 per la particella fg. 10 n. 14 sub 2; e £. 72.000 per la quella al fg. 10 n. 14 sub 4),sulla base delle rendite catastali che erano state dichiarate nella dichiarazione originaria dell'ICI ritenendole sufficientemente rappresentative ;
- ◆ La rendita catastale dell'unità immobiliare fg. 10 n. 14 sub 6, derivante dalla fusione delle predette particelle, era stata "messa in atti", dall'U.T.E. in data 02.12.94, e determinata in £. 255.500, ma mai gli era stata notificata.
- ◆ Quest'ultima unità immobiliare, in data 02.04.96, però, aveva subito una ulteriore variazione di rendita a causa della modifica della categoria catastale, passando da A5 a C, però, la nuova rendita catastale, messa in atti dall'Ute in data 08.06.1998 e determinata in £.3.280.000; al pari della precedente, mai gli era stata notificata.

Fatte tali premesse e rammentando che la risoluzione ministeriale n.226IE del 27.11.97 del Ministero delle Finanze aveva chiarito che « *le modifiche di rendita hanno effetto soltanto a decorrere dall'anno di tassazione successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime risultano essere state annotate negli atti catastali cosiddetta "messa in atti"*)precisava che avrebbe dovuto versare l'imposta secondo i seguenti termini:

- per l' anno 1993 e 1994 sulla base delle rendite catastali delle originarie unità immobiliari di £.427.000 per la particella fg. Fg. 10 n. 14 sub 2 e di £.. 72.000 per la particella fg. 10 n.14 sub 4, (*così come in realtà aveva fatto*);
- per l'anno 1995,1996,1997 e 1998 (*al fine del presente contendere solo fino al 1997*) sulla base della rendita catastale di £. 255.500, in quanto la "messa in atti" di tale rendita era del 02.12.94, ed esplicava la sua efficacia dall'esercizio successivo;
- solo dall'anno 1999, (*anno, comunque, escluso dal presente contendere*) avrebbe dovuto utilizzare la rendita di £. 3.280.000 in quanto "messa in atti" dal 08.06.98 ed esplicava la sua efficacia dall'esercizio successivo.

Fatte tali ulteriori premesse, evidenziava che, relativamente agli anni 1995, 1996 e 1997. avrebbe versato l'imposta sulla base di una maggiore rendita catastale (£.427.000 + £.72.000), per cui non solo gli accertamenti., con i quali si richiedeva una presunta imposta non versta erano infondati, ma addirittura era stata indebitamente versata una maggiore imposta di cui spettava il rimborso.

Menzionava la decisione della C.T.P. di Firenze sez. XIX sent. n. 17 del 13.03.2001, che sulla base della previsione dell'art. 74 L. 342/2000, a far data dal 01.01.2000, aveva sentenziato che *“le rendite catastali esplicano efficacia giuridica agli effetti dell'ICI dalla data della loro rituale notificazione”* e sottolineava che fino a quel momento il Comune non poteva richiedere l'eventuale differenza d'imposta né tanto meno gli interessi e le sanzioni amministrative tributarie.

Relativamente all'aspetto sanzionatorio dell'obbligo dichiarativo faceva presente che della dichiarazione di una unità immobiliare derivante dalla fusione di due particelle a loro volta già dichiarate ai fini dell'imposta e, non già dell'omissione di una nuova unità immobiliare e che l'obbligo di versamento era stato adempiuto dal contribuente, per cui la violazione meramente formale non determinava l'applicazione delle sanzioni

Concludeva con la richiesta di :

- annullamento degli avvisi di accertamento in quanto l'adempimento impositivo risultava essere stato soddisfatto;
- non irrogazione delle sanzioni per l'omessa dichiarazione trattandosi di violazione non incidente sulla determinazione dell'imposta negli anni in questione;
- in via subordinata l'applicazione delle le sanzioni nella misura ex art. 14 co.3 del D.Lgs.504/92;
- condanna dell'Ufficio alle spese di giudizio, in quanto la questione poteva essere risolta con l'accertamento con adesione o meglio ancora in autotutela da parte del Comune impositore.

Successivamente in data 8.4.2002 a seguito di notificazione della relativa cartella esattoriale avvenuta il 13.3.2002 presentava istanza **di sospensione dell'atto** e fra l'altro menzionava la sentenza della C.T.P. di Milano sez. XXXVI n. 133/36/01 del 2.7.2001 che ricalcava quanto deciso dalla C.T.P. di Firenze con la sentenza già innanzi citata.

Evidenziava che a seguito del ricorso il suo difensore era stato invitato a definire la controversia.

Ø In data 3.6.2002 **il Comune si costituiva.**

In primis e contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente dimostrava che con nota inviata con posta ordinaria il 6.2.2001 e successiva reiterazione con raccomandata del 21.3.2001, il Comune aveva ribadito la non applicabilità all'istituto dell'accertamento con adesione stante la caratteristica degli avvisi emessi per omessa dichiarazione di fabbricati con rendita, la cui richiesta, fra l'altro non era stata motivata in alcun modo ed aveva comunque comunicato la sua disponibilità per ulteriori chiarimenti.

Inoltre, il 24.4.2001, pur confermando le ragioni del mancato avvio dell'accertamento con adesione, aveva invitato il difensore del ricorrente a definire la controversia fissandone le modalità e questi non aveva mostrato alcun interesse.

Per quanto concerne il ricorso, **preliminarmente chiedeva di dichiararlo inammissibile in quanto proposto fuori termine.**

Evidenziava che gli avvisi erano stati notificati il 24/11/2000 e perciò erano diventati definitivi in data 23/1/2001 e anche a voler tener conto della sospensiva (comunque non dovuta) fra l'istanza di accertamento con adesione presentata in data 17/1/2001 e la prima risposta dell'ufficio in data 6/2/2001, il ricorso doveva ritenersi fuori termine poiché depositato al Comune in data 29/3/2001.

Sottolineava la **illegittima presentazione di un unico ricorso a fronte di più atti d'accertamento autonomamente impugnabili.**

Rilevava che la ricorrente si era arrogata la prerogativa riservata al Presidente della Sezione giudicante prevista dall'art.29 del D.Lgs. n.546/92 di riunire due o più ricorsi e rammentava che l'art. 10 c. 1 stabilisce: "*a ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria*".

Nel merito, evidenziava l'esistenza di un fabbricato destinato a panificio sin dal 1991, per il quale non era stata prodotta la dichiarazione iniziale ICI. e solo in data 6/12/1993, tardivamente, il ricorrente l'aveva denunciato catastalmente

Contestava la questione che per gli anni dal 1995 al 1997 la ricorrente avesse addirittura versato in più rispetto al dovuto e poneva nel nulla tutte le eccezioni riguardanti l'attribuzione della rendita in quanto non pertinenti con l'omessa dichiarazione dell'immobile accertato sin dal 1993, le cui prove, documentali allegava.

Rammentava la possibilità da parte del legislatore di emanare norme anche con efficacia retroattiva, purché queste non fossero in contrasto con valori ed interessi e costituzionalmente protetti. Citava le sentenze della Corte Costituzionale n. 229 dell' 11 giugno 1999; ex plurimis ", n. 397/94,n. 155/90,n.13/7,nonché quelle nn.432/97,376/95, 153/94 e quella della e CTP Firenze, sez.XIV, n. 196 del 20/11/2000).

Citava anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 30 luglio 1984 che riconosceva la riapertura dei termini di fronte a esigenze particolari.

Concludeva con la richiesta

- **in via principale dell'inammissibilità del ricorso perché presentato fuori termine ai sensi dell' art. 18 D.Lgs 546/92;**

- **in via subordinata del rigetto del ricorso e la conferma del provvedimenti impugnati, nonché la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.**

Ø In data 14.6.2002 e 25.10.2002 **la D.G. con memorie illustrative contestava le controdeduzioni del Comune.**

In particolare:

- Per la inammissibilità del ricorso introduttivo dovuta alla sua **tardiva** proposizione, rimarcava che aveva proposto in data 17.1.2001, istanza di accertamento con adesione (giusta indicazione contenuta negli avvisi di accertamento notificati) per cui ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 co. 3 del D.Lgs 218/97 . il termine per l'impugnazione degli avvisi di accertamento doveva ritenersi sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione di tale istanza.

Menzionava la sentenza della C.T.P. Ragusa n. 291 del 1.12.2001 che aveva sancito che “ *nemmeno il mancato accordo fra le parti fa venir meno il compimento integrale del termine di sospensione di 90 giorni per l'impugnazione dell'avviso di accertamento*”

Fatte tali premesse precisava che, avendo presentato istanza di accertamento con adesione in data 17.1.2001 , poteva godere della sospensione del termine per ricorrere di 90 giorni oltre gli ordinari 60 giorni decorrenti dalla data di notificazione degli avvisi di accertamento (24.11.2000); il tutto fino al termine massimo del 24.4.2001 e che avendo notificato il ricorso il 29.3.2001 aveva rispettato i termini previsti .

- Per la presentazione **di un ricorso cumulativo per più atti autonomamente** impugnati significava che sia la dottrina che la giurisprudenza (C.T.C.n.. 164 dell'8.01.1988 e n. 751 del 29.01.1990; C.T.P.Firenze sez. IV n. 192 dell'08.05.1998 avevano riconosciuto l'ammissibilità del ricorso cumulativo.

Al riguardo evidenziava che, vi era sia connessione **oggettiva** (distinti avvisi, omologhi per materia del contendere), che **soggettiva**, consistente nella impugnazione da parte dell'unico soggetto passivo d'imposta.

- **Nel merito**, oltre che a rifarsi al ricorso introduttivo forniva ulteriori chiarimenti e ribadiva quanto già detto sulla mancata notifica delle rendite catastali.,

Evidenziava che l'art. 5 co. 4 D.Lgs . 504/92 su cui il Comune fondava la sua pretesa era stato abrogato e richiamava al riguardo il punto 4 “ abrogazioni “ della la circolare n. 4 FL del 13 marzo 2001 già citata.

Ø **La C.T.P. con sentenza n. 529/03/02 del 4.2.2003** dopo aver ritenuto infondate l'eccezioni preliminari sollevate dal Comune **accoglieva il ricorso così come prodotto.**

Nelle motivazioni osservava che il ricorso **era tempestivo** e quindi, **ammissibile** dovendo il contribuente avvalersi dei più ampi termini di impugnativa previsti nell'ambito della procedura di accertamento con adesione **ed inoltre pur essendo proposto avverso più avvisi di accertamento relativi a diversi periodi d'imposta , doveva ritenersi ammissibile, essendo detti atti caratterizzati da connessione oggettiva, a cui si aggiungeva la connessione soggettiva , essendo identico il soggetto passivo d'imposta .**

Per quanto riguarda **il merito** osservava che *"l'intera vicenda nasceva , infatti, dalla variazione di rendita catastale dell'unità immobiliare di proprietà della contribuente. Variazione mai notificata alla ricorrente e messa in atti dall'UTE di Bari in data 08.06.1998 .*

Al riguardo rammentava la Circolare del Ministero delle Finanze . n°226/E de127.11.1997" già menzionata dalla ricorrente, per cui riteneva che nel caso in questione la variazione della rendita catastale cominciava a sortire i suoi effetti solo a partire dall'anno d'imposta 1999 e per gli anni prima (*e non dopo come è detto erroneamente in sentenza*),cioè, rispetto ai periodi richiesti dall'Ufficio (:quinquennio '93 -'97);ingiustificate quindi apparivano le pretese dell'Ente impositore. Compensava comunque tra le parti le spese del giudizio.

Ø In data 13.4.2004 il Comune proponeva appello per :

1) nullità della sentenza impugnata in quanto la C.T.P. **aveva ritenuto ammissibile il ricorso cumulativo ed inoltre lo aveva ritenuto tempestivo .**

Nel confermare le eccezioni già sollevate, in sede di costituzione in giudizio, evidenziava che:

- il 24.11.2000, il Comune aveva notificato gli avvisi di accertamento ;
- il 17.1.2001, la contribuente aveva prodotto istanza di accertamento con adesione;
- il 6.2.2001, il Comune aveva rigettato l'istanza di accertamento con adesione, essendo inapplicabile detta procedura alla omessa dichiarazione di fabbricato con rendita);
- il 29.3.2001, la D. G. aveva prodotto ricorso alla C.T.P. di Bari

Sottolineava che **l'effetto sospensivo dei termini di impugnazione si produce solo in presenza di una regolare istanza di accertamento con adesione e** nel caso di specie, l'istanza, che peraltro non era corredata da alcun elemento di diritto e di fatto, aveva funzione dilatoria ed esplorativa, con la conseguenza che la stessa doveva essere considerata inesistente o inammissibile e comunque inidonea a produrre qualsiasi effetto di carattere giuridico, compreso quello sospensivo dei termini di impugnazione e comunque quest'ultimo era cessato nel momento in cui il Comune si era espresso per il rigetto della stessa (6.2. 2001) e da quest'ultima tale decorreva il residuo termine per l'impugnazione che scadeva inesorabilmente il giorno 11.2. 2001 (55 giorni dal 24.11. 2000 al 17.1. 2001; e altri 5 giorni dal 6 all'11

febbraio 2001,- e nell' appello è detto erroneamente , per un puro lapsus calami 11 aprile).

In merito **all'ammissibilità del ricorso introduttivo cumulativo**, rimarcava la violazione, a suo dire, delle disposizioni del D.Lgs. 546 del 1992.

In proposito richiamava l'art. 18, primo comma, lettera d, che nello stabilire che il ricorso deve recare l'indicazione dell' atto impugnato, esclude consequenzialmente l'indicazione di più atti impugnati con lo stesso ricorso e ciò anche al fine di indurre la parte **ricorrente all ' osservanza delle disposizioni in materia di imposta di bollo**.

Rammentava che in questo senso, si era peraltro, espressa la giurisprudenza tributaria che, salvo qualche minoritaria pronuncia, aveva affermato l'inammissibilità del ricorso cumulativo (C.T.P. Milano, n. 214 del 19.7.2000; C.T.P. Pisa, del 14.2.2001, n. 10, in Giur.trib. 2002, pag. 673; C.T.R. Firenze, n. 42 del 1999, ecc.).

2) **Nullità della sentenza impugnata per violazione di legge (ex art.36 del d. Lgs.546/1992) in tema di motivazione delle sentenze.**

Denunciava che la sentenza impugnata non aveva in alcun modo risposto ai motivi principali esposti nelle controdeduzioni , in quanto la motivazione ivi contenuta era , del tutto apparente ed in palese e stridente contrasto con l' art.36, n.4, D. Lgs. citato oltre che con art. 132, c.p.c. e l'art. 111, Cost poiché si era limitata ad affermare che "*L 'intera vicenda nasce, infatti, dalla variazione di rendita catastale dell'unità immobiliare di proprietà della contribuente. Variazione mai notificata alla ricorrente e messa in atti dall'UIE di Bari in data 08.06.1998.....*"

Al riguardo lamentava che la C.T.P. aveva ignorato le argomentazioni del Comune a sostegno della legittimità ed efficacia degli avvisi di accertamento in ordine alla omessa denuncia all 'Ufficio del Territorio di Bari ed al Comune di C. della variazione subita dal fabbricato e precisamente della fusione dei subalterni 2 e 4 rispettivamente di categoria C/2 e A/5 che avevano dato origine al subalterno 6 di categoria C/1 oggetto di accertamento e che la sede del "Panificio A. "si era trasferito nel locale de quo dal 1991 ed aveva invece incentrato la propria cognizione sul profilo dell'inizio degli effetti, della nuova attribuzione catastale.

Menzionava sull'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, la relativa giurisprudenza (Cass. 1314 del 17.03.1989; 6553 del 27.06.1990; 42 del 5.01.1991; 13625 del 18.12.1991 ,*C.T.C. 3.3.990, n.1685 e 2.7.1982,n.5782, e 27.11.1980, n.12402*) e la dottrina (*Baglioni, Menchini, Miccinesi,Il nuovo processo tributario, Milano, 1997, pag.319*).

Riportava anche la sentenza a S.U. della Cassazione 16.5.1992, n.5888 che, in materia di impugnazioni delle sentenze delle giurisdizioni speciali, aveva stabilito che, "*si ha mancanza di motivazione, che comporta nullità*

della sentenza per difetto di un requisito formale indispensabile, quando l'esposizione non sia idonea a rivelare la ratio decidendi, anche sotto l'aspetto del fatto" e rimarcava .che la C.T.P. nella motivazione, non aveva ritenuto di dedicare una sola parola alle eccezioni e alle doglianze principali sollevate dal Comune (citava anche Cass.civ. sez. lav., 2.2.1996, n. 914 in Giust. Civ. Mass. 1996, 144).

3) Nullità della sentenza per erroneità in punto di fatto.

Ancora sulla l'affermazione dei Giudici di prima istanza che avevano ritenuto "*L'intera vicenda nasce,.....*" contestava in mancato riferimento alla situazione di fatto dell'immobile destinato a negozio e bottega e, quindi, di categoria C/1 -e non ad abitazione, categoria A/4 e deposito,categoria C/2 -sin dal 1991.

Riportava l'art.10 del D. Lgs. 504/1992 comma 4 e precisava che, in virtù di detta norma la D.G.doveva denunciare, nella dichiarazione I.C.I. iniziale allegata alla dichiarazione dei redditi relativa all' anno 1992, l'immobile come categoria C/1 in quanto destinato a "Panificio", e la rendita dei fabbricati similari già iscritti , considerato che catastalmente non esisteva per l'immobile interessato la rendita di categoria C/1, ma quelle di categoria C/2 e A/4 di gran lunga inferiori, in quanto non era stata denunciata la fusione dei due fabbricati che aveva dato origine all'immobile in questione di categoria C/1 , -denuncia avvenuta, solo nell' anno 1996

Riportava in merito alla codificazione il principio già implicito nell'Isi" se la destinazione d'uso di un immobile "per motivi strutturali", non è più la stessa documentata nel catasto ovvero se più immobili sono stati accorpati in un 'unica unità, privilegiando la situazione di fatto, si **dà prevalenza alle condizioni effettive del bene**

4. Nullità della sentenza per violazione del combinato disposto dell'art.5 co.4. e dell'art.11 co.2. del d. Lgs. 504/1992, nonché della violazione dell'art.74, comma 3, della legge 342/2000-

Riportava l'art.5 co.4 e art.11 del D. Lgs.504/1992 e precisava che il Comune aveva proceduto all'emissione degli avvisi di accertamento in questione per omessa denuncia del fabbricato de quo, ed aveva determinato la base imponibile considerando la rendita catastale, vigente al 1° gennaio degli anni di imposta accertati, attribuita dall 'Ufficio del Territorio di Bari, *così come si vinceva dalla visura storica catastale del 08/06/1998 a seguito del "classamento n.3920.2/1996 del 02/04/1996"* denunciato dalla D.G. solo nell'anno 1996.

Pertanto, la rendita di Euro 1.693,98 attribuita dall'Ufficio del Territorio di Bari per il classamento del 1996 andava applicata dall'anno di imposta 1993, ai sensi del suindicato art.5,comma 4, del D. Lgs.504/1992,

Inoltre, evidenziava l'illegittimità della sentenza anche per violazione dell'art.74, comma 3, della legge 342/2000 nella parte in cui la C.T.P. aveva preso in considerazione la Circolare del Ministero delle Finanze n.226/E del 27/11/1997 che, oltre a non avere carattere normativo era stata superata dall'art. 74 della Legge 342/2000,

Infatti, evidenziava che il Comune aveva legittimamente accertato, negli avvisi di accertamento **l'imposta, con sanzioni ed interessi**, poiché per le rendite attribuite dall'Ufficio del Territorio di Bari entro il 31/12/1999 andava applicato l'art.74 della Legge 342/2000 comma 3.

Respingeva ogni addebito di vizi nell'attività accertativa posta in essere dal Comune e concludeva con la richiesta **in riforma dell'impugnata sentenza, di dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo e comunque di riformare la sentenza perché erronea ed infondata e confermare l'operato del Comune e di condannare la D.G. N.al pagamento delle spese del procedimento di appello.;**

⊗ **il 13.5.2004 D.G.N. controdeduceva.**

In particolare :

1) **nullità della sentenza** « *per aver erroneamente ritenuto ammissibile il ricorso cumulativo proposto davanti al giudice di primo grado e per aver erroneamente ritenuto tempestivo (e quindi ammissibile) lo stesso ricorso...*),**relativamente alla presunta inammissibilità del ricorso introduttivo**

a) **per intempestività**, rammentava la circolare n. 65/E del 27.6. 2001. -punto 4.2. emanata dall' Agenzia delle Entrate relativamente ai procedimenti di accertamento con adesione aveva stabilito “ *...Nei casi di attivazione del procedimento ad iniziativa del contribuente a seguito di notifica dell' avviso di accertamento(art.6.co.2 la negativa conclusione del procedimento non incide sul periodo di sospensione dei termini per ricorrere previsto dal comma 3 dello stesso art. 6. Tale norma assegna , infatti alla presentazione dell'istanza di adesione l'effetto automatico e predeterminato di sospensione, per novanta giorni, dei termini per impugnare l'atto di accertamento notificato dall'Ufficio ,non prevedendo alcuna causa di decadenza dalla sospensione stessa. La disposizione di legge in argomento non correla in alcun modo il periodo di sospensione all'eventuale anticipato esito negativo dell'istanza di adesione prodotta dal contribuente rispondendo unicamente alla finalità di consentire alle parti lo svolgimento del contraddittorio senza pregiudizio dei diritti difesa del contribuente... Ne consegue,pertanto che sia sul piano testuale che di ricostruzione logico-sistemica, non è fondatamente sostenibile la comprimibilità del periodo di sospensione fissato dalla legge in novanta giorni...».*

b) **contro più atti** rimarcava che sia la dottrina che la giurisprudenza (a quella già menzionata nel ricorso introduttivo aggiungeva Cass 20.5.2002 n. 7359) avevano riconosciuto l'ammissibilità del ricorso "cumulativo".

2) **nullità della sentenza** « Per violazione di legge quanto all'art. 36 del Dlgs 546/92 in tema di motivazione delle sentenze» in quanto la C.T.P. **avrebbe ignorato le argomentazioni riportate nelle controdeduzioni del Comune** .

In proposito dopo aver ricordato che tanto la giurisprudenza quanto la dottrina sono concordi nel ritenere che il vizio di omessa od insufficiente motivazione della sentenza sussiste ogni qualvolta nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile la mancata esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa ovvero qualora l'estrema concisione della motivazione in diritto renda impossibile l'individuazione del *thema decidendum* e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo e che la motivazione della sentenza, non richiede che il Giudice debba valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e confutare tutte le ragioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente, invece, che indichi gli elementi sui quali ha inteso fondare il proprio convincimento, (Cass. 25.05.1995 n. 5748), ha evidenziato che i Giudici di prime cure, inquadrando, il *petitum* e relativa *causa petendi*, sulla base del proprio libero convincimento, avevano assunto una decisione chiara e corretta che metteva in luce il procedimento logico-giuridico

Al riguardo specificava che nel caso in questione

- o il *petitum*. era rappresentato dalla domanda di annullamento degli avvisi di accertamento;
- o la causa petendi invece s' identificava nel corretto adempimento impositivo sulla base
 - a) del principio secondo cui l'efficacia giuridica delle modifiche della rendita catastale si manifesta dall'esercizio successivo a quella della cosiddetta "messa in atti" in conformità all'orientamento della risoluzione ministeriale n. 226/E del 27.11.97 del Ministero delle Finanze;
 - b) del dettato dell'art. 74 co. 1 L. 342/2000, secondo cui, le rendite catastali esplicano efficacia giuridica agli effetti dell'I.C.I. soltanto dalla data della loro rituale notificazione eseguita dall'ufficio del territorio .

Fino a quel momento, quindi, come nel caso di specie, non essendovi stata alcuna notificazione o comunicazione della rendita catastale in alcuna delle forme previste dalla legge, il Comune non poteva richiedere al contribuente né l'eventuale differenza d'imposta né tanto meno gli interessi e le sanzioni amministrative tributarie.

3. **-nullità della sentenza** « per erroneità in punto difatto...»;

Contestava le doglianze del Comune ed il tentativo , di spostare il *thema decidendum* sull'assoggettamento a tassazione dell'immobile in ragione della

situazione di fatto esistente, piuttosto che sulle questioni relative all'**omessa notificazione delle rendite catastali**.

Rammentava , che era stato più volte evidenziato sia in dottrina che in giurisprudenza « *la non ammissibilità delle l'integrazione della motivazione dei provvedimenti amministrativi in sede giudiziale grazie alle difese esposte nel corso del giudizio .* » (Consiglio di Stato, sez. IV, 27 ottobre 1998 n. 1395) e che l'avviso **di** accertamento, deve essere corredato da una motivazione adeguata al raggiungimento di un duplice risultato: -

- Delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall' Ufficio nella eventuale fase contenziosa successiva ;
- Consentire al contribuente l'esercizio giudiziale del diritto alla difesa di fronte alla maggiore pretesa fiscale.

Fatta questa premessa , richiamando la memoria del 14.6.2002 , rilevava che negli avvisi di accertamento in questione non vi era alcuna traccia di tutto quanto dedotto dal Comune nella costituzione in giudizio, così come nel presente appello; per cui tutte le argomentazioni nonché i documenti allegati .rappresentavano un'inammissibile integrazione dell'originaria motivazione degli stessi .

- 4) nullità della sentenza « *per violazione del combinato disposto dell'ari. 5 co. 4 e dell'ari. II co. 2 del dlgs 504/92, nonché della violazione dell'ari. 74 co 3 della L. 342/2000...*».

In merito alla valenza dell'art. 74 della L. 342/2000, evidenziava che la rendita catastale dell'immobile non risultava mai esserle stata notificata o/e comunicata ne conseguiva l'applicazione del 1° co. dell'art. 74 della L. 342/2000 (*C.T.P. di Firenze sez. VII sent. n. 67 del 1.12. 2003; C. T. P.di Milano sez. V sent. n. 59 del 13.3.2002, C.T.P.di Firenze sez. XIX sent. n. 17 del 13.3.2001., e circ. Min. Finanze - n. 4 FL del 13.3.2001*) .

Sottolineava che il Comune fondava la sua pretesa sull'assunto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 co. 4 D.Lgs. 504/92, «*.. per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni... il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti* » ma questa norma risultava essere stata abrogata

In proposito riportava uno stralcio della circolare n. 4/FL del 13.3. 2001 del Ministero delle Finanze che al punto n.4, rubricato "Abrogazioni". disponeva «*... Le disposizioni del co. 1 dell'art. 74 L. 342/00 inducono a questo punto a verificare l'operatività delle norme del D. Lgs. 504/92, che interessano direttamente la fattispecie in questione. Ci si riferisce all'art.5 co.4 primo periodo, del d.lgs 504/92 che stabilisce. Detta norma appare incompatibile con la disposizione del co. 1 dell'art. 74 in quanto dal 1 gennaio 2000 . nessuna rilevanza giuridica può essere riconosciuta ad una rendita poiché a fini dell'I.C.I .solo la rendita attribuita ritualmente notificata..... che rende possibile assolvere correttamente l'obbligazione tributaria. D'altro canto il*

comune fino al momento in cui al soggetto passivo non viene notificata la rendita catastale non può legittimamente richiedere l'imposta dovuta che risulta del resto impossibile quantificare...; pertanto l'intero comma 4 dell'art. 5 risulta essere abrogato.».

Anche relativamente alla eccezione secondo la quale la sentenza, sarebbe illegittima per la violazione dell'art. 74 co. 3 della L. 342/2000, precisava che, la circolare n. 4 FL del 13.3.2001 del Ministero delle Finanze - al punto n. 3, aveva chiarito_ « ...L 'ultima parte del comma 3 assume un rilievo particolare per i comuni, poiché viene stabilito che gli atti impositivi emessi sulla base delle attribuzioni o modificazioni della rendita costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita. Tale disposizione è finalizzata a dare ai contribuenti piena conoscenza delle rendite attribuite sotto il vigore delle precedenti norme. necessariamente notificate all'interessato essendo sufficiente la loro affissione all'albo pretorio.».

Fatte queste precisazioni, evidenziava che come chiarito l'amministrazione finanziaria, la previsione del comma 3 dell'art. 74 L. 342/2000, si riferiva a quelle fattispecie nelle quali fosse stata rispettata la normativa vigente anteriore il 31.12.1999 , quando non era necessario notificare le rendite ma era sufficiente la loro affissione nell'albo pretorio e non essendo stata in alcun modo dimostrata la pubblicazione nell'albo pretorio della rendita dell'immobile in questione risultava del tutto evidente che non si poteva rendere applicabile il comma 3 , bensì il comma 1 dell' art.74 L.342/2000,

Concludeva con la richiesta del rigetto dell' appello e la confermare della sentenza appellata: il tutto con vittoria di spese.

Motivazioni

Questa C.T.R., così come ha sentenziato la C.T.P. ritiene:

1. infondate le eccezioni preliminari dell'appellante **relativamente alla presunta inammissibilità del ricorso introduttivo per intempestività e contro più atti.**

In particolare:

- a) per quanto **l'accertamento con adesione** di cui all'art.6 d:lgs.218/97 rammenta che il contribuente può far ricorso a tale istituto quando ha ricevuto un atto di accertamento (anche parziale ex art. 41 DPR 600/73) o di rettifica, non preceduto dall'invito a comparire. In tal caso, il contribuente deve presentare l'istanza prima dell'impugnazione dell'atto di fronte alla C:T.P.. L'istanza deve essere presentata in carta semplice, direttamente o tramite posta, all'Ufficio che ha emesso l'atto.Cosa che la ricorrente risulta aver fatto:

L 'Ufficio, a seguito dell'istanza deve formulare un invito a comparire entro i 15 giorni successivi al ricevimento della stessa (termine ordinatorio).Cosa che il Comune non ha fatto, nonostante la necessità di tale invito(*C.T. 1° grado Trento sez. V 22.1.2003 n. 95*); comunque, la formulazione dell'invito non comporta per l'Ufficio alcun obbligo di definizione dell'accertamento.

Con la richiesta è prevista una sospensione dei termini relativa all'impugnazione dell'atto di fronte alla C.T.P.

Tale sospensione opera per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di concordato. Pertanto, il termine per impugnare l'atto di accertamento diventa di 150 giorni dalla notifica dello stesso; salvo un maggior termine dovuto alla sospensione feriale (1° agosto /15 settembre), applicabile sia nel caso in cui il periodo di sospensione di 90 giorni venga a ricadere, come termine iniziale o come finale, nel periodo feriale, sia qualora il periodo feriale sia ricompreso nel periodo dei 90 giorni (Ris. Min. II novembre 1999, n. 159/E).

La sospensione dei termini è automatica e non è influenzata dall'eventuale mancata definizione dell'accertamento con adesione. In pratica, se l'esito negativo del contraddittorio si dovesse verificare prima giorni, il predetto termine resta immutato(*C.T.P. Rieti sez. I del 19.3.2001 n. 6*

Naturalmente, nel caso in cui le parti non pervengano alla definizione amministrativa del rapporto tributario e si instauri successivamente il contenzioso, per evitare la sentenza di inammissibilità per tardività nella proposizione del ricorso, il contribuente dovrà provare al giudice nello stesso atto introduttivo del giudizio che è stata presentata, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impositivo istanza di parte con la richiesta all'ufficio impositore di potersi avvalere dell'istituto dell'accertamento con adesione. Cosa che risulta provata dal ricorrente

Vero è che l'intangibilità del termine si può prestare a pratiche dilatorie; infatti un contribuente che ha ricevuto un atto di accertamento, pur avendo intenzione di fare ricorso, potrebbe decidere di presentare un'istanza di accertamento con adesione al solo scopo di avere più tempo per preparare la difesa in ambito contenzioso, ma è pur vero che questa situazione non è stata considerata dal legislatore, il quale si è premurato principalmente di garantire al contribuente la possibilità di utilizzare l'istituto in questione senza ripercussioni negative conseguenti ad un esito negativo dello stesso. In tal modo però non ha posto in essere alcun sistema volto a contrastare l'utilizzo strumentale dell'istituto.

Nessuna norma prevede quanto asserito dal Comune di C. per cui la tesi dello stesso, pur se apprezzabile, non ha alcun fondamento giuridico.

Alla circolare n. 65/e del 27.6.2001 ed alla giurisprudenza menzionata dalla ricorrente in entrambi i due giudizi, questa C.T.R. aggiunge anche quella della C.T.R. Sicilia n. 59 del 24.3.2001 e ritiene che avendo la ricorrente, presentato istanza di accertamento con adesione il 17.1.2001, la stessa poteva godere della sospensione del termine per ricorrere di 90 giorni oltre gli ordinari 60 giorni decorrenti dalla data di notificazione degli avvisi di accertamento (24.11.2000); il tutto fino al termine massimo del 24.4.2001; avendo notificato il ricorso il 29.3.2001 la stessa ha rispettato i termini previsti ed ogni eccezione al riguardo è infondata.

- b) Per quanto riguarda **il ricorso cumulativo** o ricorso contro più atti, questa C.T.R. ricorda che l'ipotesi del ricorso cumulativo è riconosciuta sia dal

Ministero delle Finanze con la risoluzione Ministeriale 14.2.1984 n. 310246 che dalla giurisprudenza(*vedi oltre a quella menzionata dall' appellata , anche Cass sez. 1 del 10.1.1991 n. 171 , C.T.C. 5.9.1990 n. 5566 , nonché C.T.R. Lazio sez. XXIX n. 78 del 15.2.2001*) che dopo aver ricordato “*che tutte le cause d'inammissibilità sono espressamente previste dalla legge e nessuna norma prevede tale caso, ha evidenziato che una diversa interpretazione porrebbe problemi di legittimità costituzionale , per contrasto con il principio di razionalità desumibile dall'art.3 della Costituzione , risultando difficile rinvenire una giustificazione per un eventuale norma che disponesse nel senso invocato dall'Ufficio*” e C.T.R. Puglia sez. XVI del 6.7.2004 n.1 che precisa ” *nel processo tributario non esiste alcuna disposizione che, in deroga al principio generale processuale di cui all'art 104 c.p.c. vieti il ricorso cumulativo contro più atti tributari facenti capo allo stesso soggetto ed anche quando abbiano ad oggetto tributi diversi*”

Anche la C.T.P. di Como con sentenza n. 1666 del 25.9.2002 si è così pronunciata” *E' vero che il ricorso deve contenere l'indicazione dell' atto impugnato ; ma la norma ex art. 18 del D.leg 31.12.1992 n. 546 non impedisce che un unico atto contenga due distinte opposizioni , specie quando si verta nella medesima imposta relativi ad anni diversi*”

La ricorrente con il ricorso cumulativo quindi , basandosi sulla connessione oggettiva e soggettiva, non si è arrogata alcuna prerogativa riservata al Presidente della Sezione giudicante prevista dall'art.29 del D.Lgs. n.546/92 di riunire due o più ricorsi .

Al riguardo questa C.T.R. rammenta che il Presidente della sezione **può**, sia in fase preliminare che successivamente, disporre con decreto **non impugnabile** la riunione dei ricorsi assegnati alla sua sezione che hanno lo stesso oggetto o sono tra loro connessi.

Pertanto a differenza di quanto previsto nel regime previgente (art. 34 dpr636/72) in cui erano elenca-ti i casi possibili di connessione oggettiva o soggettiva, il legislatore ha inserito una fattispecie aperta lasciando alla discrezionalità del giudice l'esame dei presupposti della connessione . In tal caso, quindi, il provvedimento di riunione è facoltativo,con la conseguenza, secondo l' orientamento giurisprudenziale, che la mancata riunione dei ricorsi che avrebbero potuto essere trattati e decisi congiuntamente non dà luogo ad alcuna nullità e non è suscettibile di sindacato in sede di impugnazione, in quanto tale disposizione provvede a disciplinare solo l'ordine del procedimento e non una fase dell'iter formativo del procedimento (Cass. 28 novembre 1988, n. 6406; cass 21.1. 1987, n. 518; C.T.C. 10 marzo 1988, n. 2470; C.T.C.29.9. 1984, n. 8315).

Lo stesso potere di decidere per la connessione dei ricorsi, pendenti dinanzi a sezioni diverse, è previsto per il Presidente della Commissione, d'ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni. In

questi casi questi decide, con decreto non impugnabile , la sezione davanti alla quale i processi devono proseguire.

La stessa norma (art. 29, c. 3 D.Lgs. 546/92) fa salvo il **potere del collegio** di disporre successivamente la **separazione** dei ricorsi riuniti.

In particolare, qualora la trattazione congiunta comporti ritardo o, comunque, sia più gravosa, spetta alla commissione in fase collegiale il potere di separazione, con **ordinanza motivata non impugnabile o nel dispositivo della sentenza.**

La C.T.P. nonostante le doglianze del Comune non ha ritenuto né con ordinanza e né con sentenza di procedere alla loro separazione e tale provvedimento è **impugnabile**.

Circa la presunta evasione **delle disposizioni in materia di imposta di bollo** questa C.T.R. rammenta che con risoluzione n. 311196/82 , ribadita nella successiva n. 310246 del 14.2.1984(*già menzionata*) il Ministero delle Finanze ha precisato deve considerarsi principio acquisito per la disciplina dell'imposta di bollo che un atto devesi considerare singolo, ancorché rivesta un contenuto composito, a condizione che venga redatto "in un unico contesto".

Ha precisato che tale principio é stato peraltro codificato nell' art. 13, sub 15), del D.P.R. 26.10.1972, n.642, secondo il testo sostituito dall'art. 11 del D.P.R. 30.12. 1982, n. 955, viceversa sotto il profilo della ‘ assistenza tecnica e/o difensore abilitato è stato sancito che in applicazione all’art. 10 co. 2 C.P.C. il valore della lite , cui far riferimento , deve essere rapportato alla somma delle imposte e /o sanzioni dei singoli atti impugnati (Nel caso in esame , avendo la ricorrente nominato un difensore abilitato, l’esame del problema anche d’ufficio non esiste).

. In base a tali richiami giuridici- amministrativi questa C.T.R. ritiene che le preoccupazioni del Comune siano infondate.

Le stesse sono state esaminate e risolte da tempo (*vedi anche nota ministeriale n. 292061 del 25.7.1985 sul ricorso cumulativo all’Intendente di Finanza ex art 37 del D.P.R. 602 /1973*) in tutte le rispettive angolazioni e quindi ogni successiva riproduzione appare inopportuna .

2) e 3) Anche per la lamentata mancanza di motivazione della sentenza, dall'esame della decisione della C.T.P. si evince che i giudici di prime cure hanno attentamente esaminato ogni atto loro proposto.

La sentenza ,sia pure con motivazioni succinte, sia in fatto che in diritto risponde ai dettami del punto 4 dell'art 36 del D.Lgs. n. 516 /92 che ricalca la formulazione dell'art 132 c.p.c. e ribaditi dalla Corte di Cassazione con sentenza dell’8.10.1989 n. 4881 .

Precisamente indica " le ragioni per cui i giudici di 1° grado hanno deciso di accogliere o meno le diverse domande ";evidenzia " gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione ";svolge " la funzione di evidenziare l'iter seguito dai giudici e la soluzione adottata".

Pertanto, alcuna altra motivazione o richiamo giurisprudenziale era necessario, poiché per costante giurisprudenza (alla sentenza citata dalla appellata *aggiunge CC 27.1.98 / 813, CC 23.2.83 / 1354, CC 8.2.83/ 1035*) è sufficiente che il giudice in base ad una valutazione globale del materiale probatorio acquisito, indichi le fonti del suo convincimento in modo tale da rendere palese e ben ricostruibile l'iter logico del procedimento valutativo seguito ed il quadro normativo su cui si basa la decisione

Cosa che è stato fatto dalla C.T.P. e questa Commissione in sede d'appello ha accertato e rilevato come fatto e non ha nulla da aggiungere

I primi giudici hanno individuato *il petitum* e la relativa *causa petenti* e li hanno esaminati , senza andare *ultra*.

Hanno esaminato anche la situazione di fatto dell'immobile sotto ogni aspetto giuridico quale il problema dell'omessa dichiarazione e della notificazione della nuova rendita catastale.

Comunque tali questioni nel loro insieme non rappresentano , come sostiene la ricorrente- appellato , un'integrazione della motivazione del provvedimento amministrativo in quanto sono insite nella contestazione relativa all'omessa dichiarazione inserita in tali avvisi.

Questa C.T.R. evidenzia il costante orientamento giurisprudenziale (*Cass. 603/2003, 11034/2003, 13884/2004*) secondo il quale “ *Il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile a dare luogo a vizio di omissione di pronuncia , il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito , potendo profilarsi invece, al riguardo , un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 C.P.C. , se ed in quanto si rilevi erronea e censurabile , oltre che utilmente censurata , la soluzione implicitamente data da detto giudice alla problematica prospettata dalla parte* “ “ *Il vizio di omessa pronuncia su una domanda , un' eccezione o una controeccezione, integrando un errore in procedendo , è deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell' art.360 , numero 4, C.P.C. e non sotto il profilo del vizio di omessa o insufficiente motivazione “ex” art. 360, numero 5 ,C.P.C. , ottenendo quest'ultimo esclusivamente all'accertamento e alla valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia* “.

Orbene ,respinte tutte queste eccezioni preliminari e pregiudiziali questa Commissione esamina nel merito la questione che il Comune nell'appello l'ha posto al punto

- 4) Contrariamente a quanto hanno asserito i primi giudici questa C.T.R. , ritiene che il Comune abbia legittimamente accertato e contestato negli avvisi di accertamento **l'imposta, con sanzioni ed interessi** e tanto viene confermato **dall'art.74 della Legge 342/2000 che al comma 3** dispone “ *Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali, i soggetti attivi di imposta provvedono, entro i*

termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all'accertamento dell'eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita. I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita.

Nel caso in esame vi sono state due “ messe in atto “(il 2.12.1994 e 8.6.1998), da parte dell’Ufficio del territorio , che non essendo state ancora recepite in atto impositivo dal Comune , davano a questi la possibilità di effettuare l’accertamento nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dell’ultimo “ messa in atto”

Poiché l’avviso di accertamento è stato emesso l’11.2.2000 e notificato il 24.11.2000 i termini prescrizionali decorrenti dal 1993 risultano rispettati.

Inoltre tali verbali di accertamento ” *costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita*”(*Cass. sez. n. 22571 del 1.12.2004, C.T.R Lombardia sez. XIV del 12.2.2004 n. 48 , C.T.R. Emilia 10.12.2003 n. 58 , C.T.P. Como sez. del 10.5.2002 n. 43 e 42) , per cui le doglianze del Comune sono fondate e l’ appello va accolto ,*

Ad abundantiam aggiunge che nel caso in esame poi non è applicabile il 1° comma dell’ art 74 della legge 342/2000, come sostiene la ricorrente – appellata, in quanto tale norma si riferisce alle rendite catastali accertate post 1.1.2000 (*cass. 13884 del 23.7.1984*).

Infatti la normativa introdotta dal predetto art.74, ha previsto tre distinte ipotesi ; mente il primo comma riguarda la rendita attribuita o notificata , quindi messa in atto successivamente al 1.1.2000 , gli altri due comma disciplinano gli effetti derivanti dalle rendite attribuite prima della predetta data (*C.T.P. Como sez. V del 27.5.2003 n. 63*).

Non essendo applicabile nel caso in questione il 1° comma dell’art.74 che avrebbe abrogato le norme ex art. 5 e 4 del D. lgs.504/92, ne consegue che queste ultime norme sono ancora operative .

In merito all’obbligo della pubblicazione all’albo pretorio delle rendite dopo “ la messa in atto”, nessuna norma prevedeva tale adempimento e né l’appellato l’ha menzionata .

Infine,non si può sottacere che la nuova destinazione dell’immobile fin dal 1991 è stata denunciata solo dal 1996,

Sussistono giusti motivi perche le spese del giudizio siano interamente compensate tra le parti.

P . Q . M .

La C.T.R. Puglia XV sez. nella p.u. del 15.04.2005 accoglie l'appello e per l'effetto,riforma la sentenza della C.T.P n. 529/03/2002 . Spese compensate.

Bari , 15/04/2005

Il relatore

(dr. Michele Gurrado)

Il presidente

(dr. Aristodemo Ingusci)